



COMUNE DI BARRALI

C.A.P. 09040

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Cagliari n° 09

Tel. 0709802631 – 0709802445 -- FAX 0709802535

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 del 27-12-2021

Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU). Conferma aliquote da applicare per l'anno 2022.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre ad ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri, risultano all'appello nominale:

PIGA FAUSTO	P	MELIS SABRINA	P
PRETTA MARIO	P	CARTAGINE SIMONE	P
CASU ELISA	P	FOLLESA FABIO	P
SERRA SALVATORE	P	CASULA LUISA	P
ZARA FILIPPO	P	LODDO LUCIANO	P
SPADA MARINA	P	LONIS PIERANGELA	P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 0.

Assiste il Segretario Comunale: D.SSA Pietrina F. Canu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Fausto Piga in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'oggetto posto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di istituzione e regolamentazione dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1. della L. n. 160/2019:

- il comma 744 che conferma che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; per tali immobili il comma 749 fissa una detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarlo sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATO altresì l'articolo 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura tributaria o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,*

rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e che il Comune di Barrali rientra in tale fattispecie;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N° 3 del 03.02.2021 di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (c. 748, art. 1, L. 160/2019)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (c. 750, art. 1, L. 160/2019)	0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c. 751, art. 1, L. 160/2019)	0%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D* (c. 753, art. 1, L. 160/2019)	0,76%
Fabbricati locati (esclusi fabbricati Cat. D*)	0,4%
Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune di Barrali, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) .	0%
Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato registrato dal soggetto passivo (residente nel Comune di Barrali) ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili (abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile concesso in comodato; entrambi non devono appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,38%
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli suindicati (c. 754, art. 1, L. 160/2019)	0,76%

* Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato ed è calcolato quindi ad aliquota dello 0,76%

CONSIDERATO che si intende riconfermare per l'anno 2022 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2021;

VISTI:

- il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, N° 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 27-12-2021 COMUNE DI BARRALI

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- il comma 767, dell'art. 1, della L. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno 2022 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (c. 748, art. 1, L. 160/2019)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (c. 750, art. 1, L. 160/2019)	0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c. 751, art. 1, L. 160/2019)	0%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D* (c. 753, art. 1, L. 160/2019)	0,76%
Fabbricati locati (esclusi fabbricati Cat. D*)	0,4%

Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune di Barrali, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) .	0%
Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato registrato dal soggetto passivo (residente nel Comune di Barrali) ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili (abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile concesso in comodato; entrambi non devono appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,38%
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli suindicati (c. 754, art. 1, L. 160/2019)	0,76%

* Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato ed è calcolato quindi ad aliquota dello 0,76%

- 3) DI dare atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Barrali sono esenti ai fini dell'imposta municipale propria in virtù dell'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- 4) DI provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 767 della Legge 160/2019;

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Sandra Farris

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Sandra Farris

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 04.01.2022 all'albo pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Barrali, addì 04.01.2022

L'IMPIEGATO DELEGATO
F.to Rag. Rita Orrù

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenute esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barrali, 04.01.2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO